

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————.

N. 599-A

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE TAGLIAMONTE)

Comunicata alla Presidenza il 24 maggio 1988

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana ed il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, firmato a Firenze il 12 marzo 1986

presentato dal Ministro degli Affari Esteri  
di concerto col Ministro dell'Interno  
col Ministro di Grazia e Giustizia  
e col Ministro della Difesa

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 NOVEMBRE 1987

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana ed il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, firmato a Firenze il 12 marzo 1986, sostituisce il precedente accordo bilaterale firmato a Roma il 5 febbraio 1873.

La sua entrata in vigore avverrà tre mesi dopo la data dello scambio degli strumenti di ratifica.

La relazione che accompagna il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica richiama le difficoltà che si incontrano per una piena collaborazione in materia di estradizione a causa delle peculiarità della legislazione del Regno Unito, in particolare dell'*Extradition Act* del 1870 e delle limitazioni nello stesso previste, fra le quali: il processo preliminare dinanzi al giudice britannico; la dimostrazione di fondati indizi di colpevolezza da parte dello Stato richiedente e di indizi tali che giustifichino l'arresto se il reato è commesso nel Regno Unito; la documentazione da esibire.

Altra particolarità della legislazione britannica, consiste nel cosiddetto «sistema della lista» (o criterio qualitativo o enumerativo), vale a dire la elencazione specifica dei reati che possono dar luogo ad estradizione. E ancora, la possibilità di estradizione limitata ai Paesi con i quali sia stato stipulato un trattato e nessuna possibilità di estradizioni verso Paesi terzi. Infine, non è consentita l'esecuzione di accordi che non siano conformi all'*Extradition Act*.

Tutte queste limitazioni dovrebbero cadere grazie ad una legge che, all'epoca del negoziato, fu data per imminente ma in ordine alla quale non era prevedibile in quale misura il Parlamento britannico avrebbe, poi, accolto le proposte del Governo. Tuttavia, i risultati raggiunti con il Trattato di Firenze sono da ritenersi apprezzabili, in particolare per le innovazioni introdotte.

All'articolo 2 sono indicate ventinove fattispecie di reati per i quali sarà accordata l'extradizione.

La novità - sulla quale la relazione al disegno di legge richiama, a giusto titolo, l'attenzione - consiste nella inclusione dei reati concernenti gli stupefacenti, le armi da fuoco e gli esplosivi, il tentativo di commettere qualunque reato estradabile contemplato nel Trattato o il concorso nel medesimo.

Lo stesso articolo 2 stabilisce che l'extradizione sarà concessa anche «per qualunque altro reato che secondo le leggi di entrambe le Parti contraenti: a) sia punibile con la carcerazione o con altra forma di detenzione di un anno o superiore; b) sia un reato per il quale la estradizione può essere concessa». Questa disposizione, ovviamente, diventerà applicabile dopo che sarà stata approvata la legge citata più sopra. In pratica, restano, allo stato, estradabili solo i reati elencati nella lista. Ma se un giorno nella «lista» interna della legislazione britannica figureranno altre figure di reato, queste ultime rientreranno automaticamente nell'ambito del Trattato.

L'articolo 3 prevede che la pena di morte - per il reato punibile con la stessa, secondo la legge della Parte che richiede l'extradizione - «non sarà irrogata o, se irrogata, non sarà eseguita».

In base all'articolo 4, ciascuna Parte contraente ha il diritto di rifiutare l'extradizione dei propri cittadini. Ma la Parte richiesta, su domanda della Parte richiedente, sottoporrà il caso, secondo la propria legge nazionale, alle autorità competenti al fine di instaurare il relativo procedimento penale.

Gli articoli 5, 6 e 7 prevedono i casi in cui l'extradizione non sarà accordata: quando si tratta di persona già perseguita per lo stesso reato per il quale si richiede l'extradizione; in caso di prescrizione del reato o della pena; quando trattasi di reati di carattere politico o si hanno fondati motivi per ritenere che la domanda di estradizione sia stata avanzata «allo scopo di giudicare e punire per un reato di carattere politico o comunque per ragioni di razza, religione, nazionalità od opinioni

politiche» o che la persona estradata per le stesse ragioni possa subire pregiudizio nel processo.

L'articolo 8 indica le modalità di presentazione della richiesta di estradizione e la documentazione che deve accompagnarla. I condannati in contumacia sono equiparati agli altri condannati con sentenza passata in giudicato e, per questi ultimi, non sarà necessaria la produzione di testimonianze giurate.

È previsto, all'articolo 9, l'arresto provvisorio in caso di urgenza. Tale arresto avrà termine dopo quaranta giorni se la domanda di estradizione non sia stata nel frattempo ricevuta. Il che non impedisce un nuovo arresto o l'extradizione, se la domanda sarà ricevuta in seguito.

Seguono le disposizioni relative alle prove documentali (articolo 11), alla estradizione richiesta anche da un altro Stato o da altri Stati (articolo 12), alle modalità per la consegna dell'estradata (articolo 13), al sequestro e alla consegna delle cose e dei beni (articolo 14).

È previsto l'obbligo di assistenza legale, dinanzi ai rispettivi giudici, a carico di entrambe le Parti (articolo 16). «Il Regno Unito, a richiesta, prenderà i provvedimenti necessari per la rappresentanza legale e l'assistenza della Repubblica italiana in ogni procedimento instaurato a seguito di una domanda di estradizione» avanzata dal nostro Paese. E la Repubblica italiana «consiglierà e assisterà il Regno Unito in ogni procedimento instaurato a seguito di una domanda di estradizione avanzata» da quel Paese. Naturalmente, se la Parte richiedente provvede direttamente alla propria rappresentanza ed assistenza, le spese saranno a suo carico. Così come restano a carico della Parte richiesta le spese sostenute sul proprio territorio.

Sulla base delle considerazioni esposte e preso atto del parere favorevole espresso dalla Commissione giustizia, la Commissione affari esteri invita, quindi, l'Assemblea ad approvare il disegno di legge in oggetto.

TAGLIAMONTE, *relatore*

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO,  
ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: GUZZETTI)

27 aprile 1988

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana ed il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, firmato a Firenze il 12 marzo 1986.

### Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 del Trattato medesimo.

### Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.